

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con ordinanza sindacale n. 18/2000 del 01.06.2000, con le delibere di giunta comunale n. 227 del 19.12.2001 e n. 44 del 24.4.2002 aventi ad oggetto "Limiti e divieti per l'esercizio del commercio itinerante ai sensi dell'art. 28, co.16, D.Lgs n. 114/98 e dell'art. 3, co. 5, L.R. n. 12/99" sono stati stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante per motivi di viabilità e di sicurezza pubblica;

Considerato che la limitazione delle aree nelle quali poter effettuare il commercio in forma itinerante non consente, in particolare, la possibilità di utilizzo di tutta la zona del territorio comunale a mare della ferrovia;

Preso atto che tale delimitazione risulta essere eccessivamente limitativa e non rispondente alle esigenze di salvaguardia dell'attività commerciale, almeno durante la stagione estiva;

Considerato che con delibera di giunta comunale n. 86 del 06/07/2005 è stata individuata l'area localizzata sulla banchina del torrente Ventena, posta in destra orografica tra i ponti di Via Del Turismo e di Via Carducci, distinta al c.t. del comune di Cattolica, foglio 1 particella nr. 1822, quale zona vocata a ospitare gli esercenti il commercio in forma itinerante, senza che ciò arrechi turbativa derivante da motivi di viabilità, sicurezza pubblica o igienico-sanitari;

Stabilito di riconfermare l'area sopra descritta e individuata con delibera di giunta comunale n. 86 del 06/07/2005 quale zona vocata a ospitare gli esercenti il commercio in forma itinerante, senza che ciò arrechi turbativa derivante da motivi di viabilità, sicurezza pubblica o igienico-sanitari;

Ritenuto di modificare rispetto alla delibera di giunta comunale n. 86 del 06/07/2005 alcune modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante, nel territorio a mare della ferrovia, esclusivamente nell'area sopra individuata, come di seguito elencate:

- l'area localizzata presso la banchina del torrente Ventena potrà essere utilizzata sino al 31 luglio 2006 (rinnovabile), tutti i giorni dal martedì alla domenica, con esclusione della giornata del lunedì;
- i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non potranno sostare, nello stesso punto, per più di sei ore (6), a partire dalle ore 18,00 pomeridiane, previo pagamento del canone di concessione;
- le aree di sosta individuate non potranno essere più di 43 (quarantatré) e non dovranno misurare più di 3 X 1.80 mq., con una distanza di un metro l'una dall'altra.

Visto il Decreto Legislativo 31.03.98 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15.03.97 n. 59";

Vista la Legge Regionale 25.06.99 n. 12 ad oggetto "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31.03.98 n. 114";

Vista l'ordinanza sindacale n. 18/2000 del 01.06.2000;

Vista la delibera di giunta comunale n. 227 del 19.12.2001;

Vista la delibera di giunta comunale n. 44 del 24.04.2002;

Vista la delibera di giunta comunale n. 86 del 06/07/2005;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

A voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- di integrare il testo delle delibere di giunta comunale n. 227 del 19.12.2001, n. 44 del 24.04.2002 e n. 86 del 06/07/2006 come di seguito riportato:

1) di individuare l'area della banchina del torrente Ventena, posta in destra orografica tra i ponti di Via Del Turismo e di Via Carducci, distinta al c.t. del comune di Cattolica, foglio 1 particella nr. 1822, quale zona vocata a ospitare gli esercenti il commercio in forma itinerante senza che ciò arrechi turbativa derivante da motivi di viabilità, sicurezza pubblica o igienico-sanitari;

2) di definire le seguenti modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante, nel territorio a mare della ferrovia, esclusivamente nell'area sopra individuata:

- l'area localizzata presso la banchina del torrente Ventena potrà essere utilizzata sino al 31 luglio 2006 (rinnovabile), tutti i giorni dal martedì alla domenica, con esclusione della giornata del lunedì;

- i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non potranno sostare, nello stesso punto, per più di sei (6) ore a partire dal ore 18,00 pomeridiane, previo pagamento del canone di concessione;

- le aree di sosta individuate non potranno essere più di 43 (quarantatrè) e non dovranno misurare più di 3 X 1,80 mq., con una distanza di un metro l'una dall'altra.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL33059/ASD-DEL Delibera G.C. n. 91 del 14.06.2006 pag.
